

## Norme &amp; Tributi

# Dimensionato il circuito ADR Negoziazione out dal lavoro

## PROCESSO CIVILE

Solo formale l'estensione prevista nelle cause sui diritti del lavoro

Giuslavoristi e Ocf contestano le scelte del ministero della Giustizia

Giovanni Negri

Quel circuito alternativo alla giurisdizione "classica", costituito da conciliazione e negoziazione, esce pesantemente compromesso dal disegno di legge delega sulla riforma del processo civile approvato giovedì scorso dal Consiglio dei ministri. E sale la tensione con l'avvocatura. Perché, inaspettatamente, la versione finale del testo ha pesantemente ridimensionato

anche l'utilizzo della negoziazione assistita per le cause di lavoro. Il che, accompagnato al drastico intervento di riduzione delle materie oggetto della conciliazione, porta, se non all'evaporazione del circuito adr, almeno a un loro significativo ridimensionamento.

Molto se ne lamentano innanzitutto i giuslavoristi, che fanno notare come la negoziazione assistita in materia di lavoro, presente da un anno e mezzo nelle numerose bozze del disegno di legge delega sulla giustizia civile, e soprattutto «assunta come vero e proprio impegno politico dal ministro della Giustizia, Bonafede, da ultimo al convegno nazionale dei giuslavoristi italiani dello scorso ottobre a Verona», è stata di fatto stralciata dal testo adottato dal Consiglio dei ministri. Infatti, si lamenta Agi (l'Associazione dei giuslavoristi italiani), le conciliazioni tra le parti raggiunte con l'assistenza degli avvocati restano

«non definitive» e continueranno a dover essere perfezionate davanti alle commissioni di conciliazione in sede sindacale o amministrativa. Netta la bocciatura, allora: «la delega, formalmente rimasta nel testo, è del tutto inutile e priva di qualsiasi contenuto innovativo».

Non meno dura la reazione dell'Ocf, l'Organismo congressuale forense, che, anch'esso, nel merito, considera «inaccettabile» l'intervento dell'ultima ora che nei fatti ha sfilato le controversie di lavoro dal perimetro della negoziazione assistita; nella forma, a rinviare la dose, l'Ocf, in una nota, sottolinea come il ministero della Giustizia da cinque mesi ormai ha cessato qualsiasi forma di consultazione con la rappresentanza "politica" dell'avvocatura.

Così, se dalla conciliazione escono, dopo una valutazione statistica e alla luce di procedure alternative, materie non proprio ba-

nali come la responsabilità medica e i contratti bancari, finanziari e assicurativi, nessun effetto di compensazione ci potrà essere sul fronte della negoziazione. Quest'ultima rischia infatti di rimanere in larga parte confinata al diritto di famiglia, dove però i numeri non sono da brividi, con poco più di 4mila negoziazioni chiuse nel 2017. La conciliazione, invece, rimarrà possibile nell'area dei diritti reali, dei patti di famiglia, dell'affitto di azienda, delle successioni.

Inoltre a venire sgonfiata in questo modo è quella possibilità, assai gradita agli avvocati, di svolgimento, nella negoziazione, di una fase istruttoria da concretizzare attraverso la raccolta di dichiarazioni anche dalla controparte. Con riverbero sulle parcelle da corrispondere e possibile utilizzo dei risultati nell'eventuale e successivo giudizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Assogno familiare dati sostanziali da controllare

## ADEMPIMENTI

Anche se il datore dovrebbe essere indenne da responsabilità

Antonino Cannioto  
Giuseppe Maccarone

Si arricchisce di un'ulteriore funzionalità la procedura telematica messa a disposizione dall'Inps per la trasmissione delle domande di trasmissione per il nucleo familiare (Anf) relative ai dipendenti non agricoli del settore privato (messaggio Inps 4583/2019). Da novembre, infatti, previa delega da parte del datore e dei suoi familiari, anche i datori di lavoro possono trasmettere l'istanza, direttamente o tramite propri intermediari.

La nuova funzione, presente nell'apposita sezione del cassetto previdenziale aziende, prevede la possibilità di presentare una nuova domanda, di consultare e variare quelle già presenti.

Importante segnalare che, se a trasmettere la richiesta è il datore di lavoro, è su quest'ultimo che gravano la raccolta e la custodia dei dati e delle informazioni trasmesse dal lavoratore; sempre il datore, inoltre, deve garantire il rispetto delle norme sulla privacy. Vi sono, tuttavia, alcuni aspetti da chiarire.

Anche se è il datore di lavoro a trasmettere all'Inps i dati, utilizzando le sue credenziali, si ritiene che lo stesso non abbia l'obbligo di verificare nel merito la documentazione del dipendente ma, alla stregua di quanto avveniva nel passato, possa limitarsi a ricevere una dichiarazione del lavoratore resa su un documento simile al modello Anf/Dip, attestante la composizione del nucleo familiare, i redditi posseduti, compresa la delega a favore dell'azienda, legittimante la trasmissione dell'istanza. Tuttavia, se le informazioni rese dai lavoratori fossero in palese contrasto con le situazioni note al datore (per esempio una discrasia sulla composizione del nucleo familiare), è opportuno che quest'ultimo attui le necessarie verifiche.

In conclusione, con riferimento al ruolo del consulente del lavoro nella trasmissione della domanda di Anf, sembra possibile osservare che non vi è necessità del rilascio di un'apposita delega al consulente. In tale circostanza, quest'ultimo ricopre il ruolo di intermediario; su di lui non ricade l'obbligo della verifica dei dati, fermo restando il dovere professionale di segnalare al proprio assistito eventuali palesi incongruenze. Parimenti è lecito supporre che il consulente resti indenne da responsabilità in caso di dichiarazione mendace del lavoratore e di conseguente eventuale indebita corresponsione dell'Anf.

Per il coinvolgimento della società nell'incidente serve anche il vantaggio

Patrizia Maciocchi

La società non risponde di cooperazione nel reato di lesioni gravissime, per la violazione sistematica delle norme sulla sicurezza lavoro, se manca la prova di una prassi contro la legge instaurata nell'azienda. La Cassazione, con la sentenza 49775, accoglie il ricorso di una Srl condannata, in entrambi i gradi di giudizio, per violato le norme in materia di sicurezza, concorrendo così a determinare un grave incidente. Infortunio del quale era stata vittima un autotrasportatore, dipendente di un'altra ditta, rimasto gravemente ustionato dopo essere stato investito dal bitume.

I giudici confermano la responsabilità nel reato, comunque prescritto, del delegato per la sicurezza all'interno della società ricorrente, ma negano quella della Srl. L'accusa era di non aver informato le ditte di autotrasporto sui rischi dell'ambiente di lavoro e, in particolare sulle corrette modalità di carico.

Ad avviso della Corte d'Appello la società era responsabile per l'illegittimo amministrativo previsto dalla 231 (articolo 25-septies, comma 3) perché aveva agito senza un modello organizzativo utile a prevenire delitti del tipo di quello commesso dal delegato alla sicurezza. E questo, per ottenere il vantaggio di una più rapida immissione sul circuito produttivo del materiale ed evitare un procedimento più costoso.

Per la Suprema corte la motivazione non regge. Non c'era, infatti, una prova che presso la Srl ci fosse una prassi «contra legem», la cui

disciplina dell'indebito in materia previdenziale e assistenziale è sempre stata oggetto di particolare attenzione da parte della giurisprudenza, anche solo per la frequenza del fenomeno di corresponsione di somme non dovute.

— Silvano Imbriaci  
Il testo integrale dell'articolo su: [quotidianolavoro.ilssole24ore.com](http://quotidianolavoro.ilssole24ore.com)

# Società, ammissibile l'azione revocatoria dell'atto di scissione

## CASSAZIONE

L'eventuale accoglimento non pregiudica la stabilità dell'organizzazione

Angelo Busani

Ammissibile l'azione revocatoria di un atto di scissione: lo sancisce la Cassazione nella sentenza 31654 del 4 dicembre 2019. Dovrebbe essere la prima volta che questo argomento, assai controverso nella giurisprudenza di merito, viene affrontato nella giurisprudenza di legittimità. Il tema è quello di comprendere se l'azione revocatoria sia un rimedio esperibile alla luce della tutela che la normativa in tema di scissione riserva ai creditori delle società partecipanti all'operazione di scissione, vale a dire:

- l'articolo 2504-quater del Codice civile, il quale impedisce la dichiarazione di invalidità della scissione;
- l'articolo 2503, il quale consente ai creditori di opporsi alla scissione;
- l'articolo 2506-quater, il quale sancisce la responsabilità solidale tra società scissa e società beneficiaria, nei limiti del patrimonio assegnato a quest'ultima, per le obbligazioni della società scissa che essa non riesca a soddisfare dopo che la scissione abbia avuto efficacia.

La tesi (accolta tra l'altro da Tribunale Napoli, 18 febbraio 2013; Tribunale Bologna, 1° aprile 2016; Tribunale Roma 16 agosto 2016; Tribunale Roma, 7 novembre 2016; Appello Catania, 19 settembre 2017; Appello Roma, 27 marzo 2019) secondo cui l'azione revocatoria non sarebbe ammissibile verso un atto di scissione, asserisce che da questo panorama normativo emergerebbero argomenti sufficienti per affermare che non c'è bisogno dell'azione revocatoria al fine di realizzare la tu-

tela dei creditori della società scissa, al cospetto del quadro di stabilità che il legislatore ha inteso conferire alla situazione risultante dalla scissione.

La tesi avversa (sostenuta, tra l'altro, da Tribunale Livorno, 2 settembre 2003; Tribunale Palermo, 26 gennaio 2004; Tribunale Venezia, 5 febbraio 2016) ritiene, invece, ammissibile l'azione revocatoria, facendo leva sulla mancanza di una norma che impedisca l'esperimento di tale azione verso la scissione e sul fatto che l'azione revocatoria è un rimedio di carattere "generale" e, cioè, apprestato per ogni caso in cui il creditore vede diminuito il patrimonio del debitore per effetto di atti da questo compiuti in frode alle ragioni creditorie.

Secondo questa tesi, l'esperimento dell'azione revocatoria non potrebbe essere ostacolato nemmeno dall'articolo 2504-quater del Codice civile secondo il quale, una volta iscritto l'atto di scissione nel Registro imprese, non è più possibile contestarne la validità, atteso che l'accoglimento dell'azione revocatoria comporta l'inefficacia relativa dell'atto impugnato senza pregiudicare la stabilità dell'organizzazione societaria nel suo complesso.

Per la Cassazione è dunque dirimente il rilievo secondo cui il diritto di opposizione, che compete ai creditori delle società partecipanti alla scissione, è un rimedio non «sostitutivo» ma «solo aggiuntivo rispetto all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria». Pertanto, il rilievo che l'articolo 2504-quater verta in tema di "invalidità" (della fusione e) della scissione e che l'azione revocatoria incida, invece, sulla "efficacia" dell'atto di scissione, con la conseguenza di renderlo inopponibile ai creditori, sono dati da cui si trae che l'azione revocatoria, qualora ne ricorrano i presupposti, ben può avere a oggetto anche un atto di scissione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Addio a Frigo, padre del giusto processo

## IL RICORDO

Scampato a 84 anni, è stato giudice costituzionale e presidente dei penalisti

Con la morte di Giuseppe Frigo, scomparso domenica scorsa a 84 anni, l'Italia perde un grande giurista. Il noto penalista è stato giudice della Corte costituzionale dal 2008 al 2016. Un incarico che ha dovuto lasciare nel 2016 per motivi di salute. Bresciano, classe 1935, laureato in giurisprudenza con lode nel 1957, Giuseppe Frigo è stato professore di diritto processuale penale

comparato ed europeo presso la facoltà di giurisprudenza alla Statale di Brescia. Credeva nel giusto processo, tanto da mettere anche la sua firma sulla riforma. Nel suo lungo curriculum di giurista c'è la presidenza dell'Unione delle camere penali: ruolo che, ha ricoperto con passione dal settembre del 1998 al settembre del 2002.

Come consulente del ministero della Giustizia ha collaborato nella stesura di più testi normativi: dall'esercizio dell'azione civile nel processo penale alle indagini difensive dall'udienza preliminare, al recupero dell'oralità nel dibattimento.

Per anni è stato collaboratore

del Sole 24 Ore e di Guida al Diritto, con un esordio legato alla nascita del nuovo Codice di procedura penale e all'impegno del giornale per una riforma considerata di straordinaria importanza per l'amministrazione della giustizia in un paese democratico: un rito penale (almeno tendenzialmente) accusatorio, al po-

sto di un codice inquisitorio pieno di strappi e rattoppi recati dalle sentenze della Consulta per evitare un codice processuale costituzionale, senza però poterne modificare l'impianto. E il Sole 24 Ore decide di pubblicare immediatamente, con i tempi del quotidiano, il nuovo Codice commentato e annotato. Fra i componenti della commissione ministeriale presieduta dall'avvocato e professore Gian Domenico Pisapia, Giuseppe Frigo era l'unico avvocato "e basta". Ma Giuseppe Frigo è stato per la giustizia italiana questo e molto di più.

— P.Mac.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



HA SPIEGATO IL NUOVO CPP Giuseppe Frigo (nella foto) ha collaborato per molti anni con il Sole 24 Ore

## MASTER IN DIRITTO DELLA COMUNICAZIONE COMMERCIALE

**LAW LEGALE**

Dal 16 gennaio al 28 maggio 2020

IL CORSO È ACCREDITATO PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO CHE RICONOSCE 20 CREDITI FORMATIVI

UPA ACADEMY ALTA FORMAZIONE STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Il Master, realizzato da UPA - l'associazione che raggruppa oltre 400 aziende che investono in pubblicità in Italia - con la collaborazione didattica dello Studio legale FTCC, intende formare in modo integrato sulle regole che operano nell'ambito della pubblicità e della comunicazione commerciale. Grande importanza verrà dedicata alle varie forme di comunicazione digitale e agli impatti tecnologici sulle professioni legali.

Si rivolge principalmente a neolaureati in giurisprudenza, legali d'impresa e avvocati che intendono acquisire competenze a 360° nelle tematiche legali della comunicazione commerciale, occupandosi di concorrenza, tutela del consumatore, data protection, proprietà intellettuale, normative settoriali. Il taglio molto concreto e ricco di esempi lo rende indicato anche per marketing manager che desiderano conoscere meglio il contesto normativo della loro professione.

Il corpo docente è composto da avvocati professionisti che operano nel settore da lungo tempo, fiscalisti, esperti di online advertising e di cybersecurity, rappresentanti dello IAP - Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria - e delle Authority competenti per materia.

Il corso è frequentabile in aula, a Milano, e/o online, in modalità e-learning.

Sponsored by

Per il programma e le modalità di adesione vai su [www.upa.it](http://www.upa.it) o contattaci a [info@upa.it](mailto:info@upa.it)

A. MANZONI & C. S.p.A. IGPDecaux

Google WebAds

In collaborazione con 24ORE SYSTEM

# Da provare la colpa di prassi scorrette

## SICUREZZA LAVORO

Per il coinvolgimento della società nell'incidente serve anche il vantaggio

Patrizia Maciocchi

La società non risponde di cooperazione nel reato di lesioni gravissime, per la violazione sistematica delle norme sulla sicurezza lavoro, se manca la prova di una prassi contro la legge instaurata nell'azienda. La Cassazione, con la sentenza 49775, accoglie il ricorso di una Srl condannata, in entrambi i gradi di giudizio, per violato le norme in materia di sicurezza, concorrendo così a determinare un grave incidente. Infortunio del quale era stata vittima un autotrasportatore, dipendente di un'altra ditta, rimasto gravemente ustionato dopo essere stato investito dal bitume.

I giudici confermano la responsabilità nel reato, comunque prescritto, del delegato per la sicurezza all'interno della società ricorrente, ma negano quella della Srl. L'accusa era di non aver informato le ditte di autotrasporto sui rischi dell'ambiente di lavoro e, in particolare sulle corrette modalità di carico.

Ad avviso della Corte d'Appello la società era responsabile per l'illegittimo amministrativo previsto dalla 231 (articolo 25-septies, comma 3) perché aveva agito senza un modello organizzativo utile a prevenire delitti del tipo di quello commesso dal delegato alla sicurezza. E questo, per ottenere il vantaggio di una più rapida immissione sul circuito produttivo del materiale ed evitare un procedimento più costoso.

Per la Suprema corte la motivazione non regge. Non c'era, infatti, una prova che presso la Srl ci fosse una prassi «contra legem», la cui

sussistenza chiama in causa la vigilanza del datore di lavoro». E soprattutto presuppone la conoscenza o la conoscibilità da parte sua.

Nello specifico è chiamato in causa un soggetto qualificato come "delegato" del datore, anche se in realtà mancavano anche gli elementi dell'esistenza della delega. Non era dimostrata la presunta prassi né la conoscenza o la conoscibilità di questa da parte dei responsabili. Solo alcuni tra i testimoni avevano parlato di una modalità residuale adottata in passato.

La motivazione è lacunosa anche per quanto riguarda l'interesse e il vantaggio dell'ente, richiesto dall'articolo 5 della 231 per la responsabilità. E a questo fine non basta il sommario richiamo alla sentenza di primo grado in cui si faceva un breve riferimento a un non meglio precisato risparmio sui tempi di lavoro e sui costi di smaltimento del bitume in modo non conforme.

La Cassazione ricorda che per la responsabilità degli enti derivante da reati colposi in caso di violazione della normativa antinfortunistica i criteri di imputazione del vantaggio e dell'interesse - entrambi da riferire a chi agisce e non all'evento - sono più stringenti. Il primo c'è quando l'autore del reato viola consapevolmente le norme cautelari, con l'intenzione di far risparmiare l'ente, a prescindere dal raggiungimento dell'obiettivo. Il secondo scatta quando l'autore del reato viola sistematicamente le norme contro gli infortuni ricorrendo oggettivamente a un vantaggio per l'ente «sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso».

Criteri nello specifico non seguiti. Nè è valido l'assunto della violazione sistematica delle norme a tutela della sicurezza senza prova di una prassi scorretta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA